



CIRCOLARE N. 28

in particolare, per quanto di competenza

Sig.ri Docenti
Personale ATA

Referente per la gestione del personale
Prof.ssa Maria Luisa Inga

Direttore SGA
Sig. Filippo Campo

Ufficio Personale

Milano, 7 ottobre 2023

Oggetto: Incompatibilità di impieghi per pubblici impieghi

- VISTO l'art. 60 del D.P.R. n. 3/57 (Casi di compatibilità) che recita:
“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”
- VISTI l' articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94 che recita:
“Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di insegnamento e di servizio”
- VISTA la nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005 “Oggetto: Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente”
- VISTO l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina, in particolare, la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi, che tra l'altro recita:
comma 1 *“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”*
- VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017.
- VISTO l'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2013 che conferisce all' Autorità Nazionale Anti Corruzione il compito di vigilare sul rispetto, delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi
- VALUTATO che si rende necessario fornire indicazioni affinché i dipendenti **non**
- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della Pubblica Amministrazione;
 - svolgano attività che li impegnino eccessivamente trascurando con ciò i doveri d'ufficio;
- svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente



si forniscono le seguenti indicazioni riguardo all'oggetto; tutti i dipendenti sono tenuti a regolarizzare la propria situazione lavorativa qualora ricorrano le condizioni di cui trattasi nelle presenti circolari, rivolgendosi all'Ufficio Personale.

In linea generale, sono da considerare vietati ai dipendenti delle istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale con percentuale della prestazione lavorativa superiore al 50% tutti gli incarichi retribuiti¹ che presentano le seguenti caratteristiche.

1) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

Il dipendente pubblico non può esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione (salvo quanto previsto oltre) o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro

E' da considerare vietato al dipendente pubblico l'assunzione di quegli incarichi che, se considerati singolarmente e isolatamente non sembrano dare luogo ad una situazione di incompatibilità, ma che, se considerati complessivamente e cumulativamente nell'ambito dell'anno solare, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione prevista, determinano invece, per il dipendente, un impegno continuativo che in virtù di ciò assume le caratteristiche della abitudinalità e quindi della professionalità.

Abitudinalità e professionalità rappresentano condizioni che per essere individuate richiedono, da parte dello scrivente in quanto soggetto autorizzante, una verifica dell'attività per la quale il dipendente richieda l'autorizzazione.

2) CONFLITTO DI INTERESSI

A tutti i dipendenti, qualunque sia il tipo di carico orario del contratto di lavoro, sono preclusi gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, **che interferiscano con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli**, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività;
La valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.
- 2) Gli incarichi svolti durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro.
- 3) Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio,
- 4) Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
- 5) Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).
- 6) Comunque, tutti gli incarichi per i quali era necessaria la preliminare autorizzazione e questa non sia stata preventivamente richiesta, ovvero non sia stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da (a) a (f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001).
- 7) Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.
- 8) Ai sensi dell'art. 508 del D.Lvo 297/94, Al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, al quale deve comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 508 del D.Lgs. 297/94 (nullità degli scrutini o prove di esame).

¹ Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53, comma 6 del D.Lvo 165/2001)



Sono esclusi dai divieti di cui sopra, sempre che non confliggano con gli obblighi di servizio e previa autorizzazione, gli incarichi retribuiti quali:

- 1) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- 2) la partecipazione a convegni e seminari;
- 3) quelli per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuoriruolo;
Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
- 4) quelli costituiti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Sono di principio compatibili, ma devono essere svolte previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, tutte le attività lavorative che:

- sono caratterizzate da temporaneità e occasionalità dell'incarico;
- non siano in conflitto con gli interessi e con il principio del buon andamento dell'amministrazione;
- non pregiudicano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente;
- siano svolte al di fuori dell'orario di servizio.


Le attività che la giurisprudenza in materia ha ritenuto compatibili, ma sempre soggette ad autorizzazione del Dirigente Scolastico, sono – a titolo di esempio- le seguenti: pittura, scultura, musica ed, in genere attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista; investigatore privato; amministratore di condominio, notaio, relativamente ai docenti; presidente di Cassa rurale e artigiana; medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale

La vasta giurisprudenza in materia ha ritenuto incompatibili, a titolo di esempio le seguenti attività:

- insegnante o istruttore presso scuole-guida;
- gestione di farmacia;
- agente assicurativo a gestione libera;
- agente mandatario SIAE;
- titolarità o gestione di laboratorio di analisi cliniche;
- attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi;
- odontotecnico;
- cariche presso banche aventi finalità di lucro;
- attività di lettore presso Università;
- titolarità di una agenzia viaggi.

Sono compatibili e possono essere svolte senza autorizzazione:

- 1) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- 2) le attività (senza compenso), che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (ad esempio, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
- 3) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- 4) la partecipazione a convegni e seminari, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- 5) gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- 6) gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.
- 7) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- 8) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- 9) la partecipazione a società a titolo di semplice socio accomandante in s.a.s. quando la gestione è riservata agli accomandatari



Ai sensi della Nota MIUR/Dip. Istruzione n. 1584 del 29.07.2005, al personale in *part time* al 50% è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, pur con il rispetto di due limiti specifici:

- le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio;
- è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

In un'ottica di attenuazione del dovere di esclusività, si ricorda che il comma 6 dell'art.53 D.Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con il rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa al 50%.

Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997).

Nell'ambito delle attività extra lavorative autorizzabili, in applicazione dell'art. 508 del D.Lgs. 297/94 (espressamente richiamato dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs.165/2001) al personale docente è consentita la possibilità di svolgere la libera professione (ad esempio, le attività di ingegnere, medico, agronomo) previa autorizzazione del dirigente scolastico, a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito; l'esercizio della libera professione è autorizzabile anche nei confronti dell'insegnante con orario di servizio completo.

La richiesta del docente che deve documentare la tipologia di attività per cui richiede l'autorizzazione.

Caso a parte è rappresentato dall'esercizio della libera professione di avvocato.

Per quanto riguarda i docenti di discipline giuridiche, infatti, essi possono svolgere la professione di avvocato ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 247/ 2012 il quale stabilisce che *"in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici."*

In questo caso, la coerenza con l'insegnamento impartito, che la nota ministeriale n. 1584 del 29 luglio 2005 introduce secondo logiche di convenienza, è stabilita per legge e riguarda esclusivamente l'insegnamento di materie giuridiche.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione di avvocato sono richiamate dall'art. 1, comma 56 bis, della L.662/96:

- autorizzazione del Dirigente Scolastico (la valutazione che il Dirigente è chiamato a fare riguarda l'eventuale pregiudizio che la professione di avvocato possa arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente)
- divieto di assumere il patrocinio legali in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione
- divieto di assumere incarichi professionali che siano della stessa conferiti

La Corte costituzionale, con sentenza n.407 del 2005, ha avuto occasione di precisare che le disposizioni riguardanti le incompatibilità nel pubblico impiego si applichino anche al personale a tempo determinato, anche se impiegato su spezzoni d'orario teoricamente paragonabili ad un tempo parziale.

Infine, per quanto riguarda le "collaborazioni plurime", gli art. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente e ATA di prestare collaborazione ad altre scuole. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza per i docenti, dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza – sentito il DSGA- per il personale ATA. La condizione è che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)